

di pace approvarono le seguenti loro proposte: che vengano bandite tutte le cerimonie troppo solenni e ingombranti nei rapporti che i plenipotenziari avranno fra loro, tolte le difficoltà di visita e le vicendevoli pretese di precedenza. Che se i rappresentanti di una delle potenze interessate avessero a concludere il rispettivo trattato prima di altri, sia consegnato questo ai mediatori, nè possa subire modificazioni di sorta; condotti poi tutti a buon fine, saranno dai mediatori stessi fatti sottoscrivere e consegnati a chi spetta. Nessuno dei plenipotenziari potrà, contro la forma dei propri poteri, ritardare od intralciare la conclusione dei trattati in modo alcuno; in caso tutti gli altri dovranno adoperarsi per eliminare al più presto le difficoltà; se ciò non potesse ottenersi, sarà assegnato, col consenso di tutti, congruo termine per l'appianamento delle difficoltà, e si troverà modo che gli altri possano adempire il loro mandato. Il territorio che, per la sicurezza delle trattative, fu dichiarato neutrale, lo resterà fino alla conclusione finale, dopo la quale gl'intervenuti al congresso potranno andarsene in piena sicurezza. Tutti i plenipotenziari esigeranno dai loro dipendenti un contegno conveniente che non dia luogo a lagni di sorta. Nel campo niuno potrà girovagare o fare strepito; i contravventori saranno arrestati e consegnati ai loro principali.

Inserto in lettera del Ruzzini dell'8 Novembre, n. 367. — (*Dispacci Germania* [copia], filza 180, c. 56 a 59).

41. (41) — s. d. (1698, Novembre, primi giorni.) — c. 84 (81) — Disposizioni deliberate dai plenipotenziari per la sicurezza e mantenimento del buon ordine nel campo sotto Carlovitz: Tutti i dipendenti da essi dovranno di giorno e di notte rispettare le sentinelle e le pattuglie ed obbedire alle loro ingiunzioni. E' proibito il girovagare di notte, il far rumore di qualunque specie, sono vietate le conventicole nelle bettole, che si chiuderanno al segno della ritirata; i contravventori saranno arrestati e consegnati ai rispettivi signori. Così quelli che commettessero risse o delitti. Queste disposizioni si estendono alle barche e alle altre taverne poste fuori del campo. Si prescrive l'immediato asporto dei cadaveri e delle immondizie dal campo e severa sorveglianza sugli incaricati di tali uffici.

Inserte come al n. 40. — (*Dispacci Germania* [copia], filza 180, c. 59 a 61).

42. (42) — 1698, Novembre 15. — c. 89 (86). — Brano di lettera (n. 368) di Carlo Ruzzini al doge (in italiano). Dà conto del primo colloquio dei plenipotenziari imperiali e turchi davanti ai mediatori, avvenuto nel campo, non essendo ancora finita la casa per le adunanze. Si occupa quasi esclusivamente delle formalità osservate, limitandosi a dire non esservi trattato che della divisione della Transilvania, respinta dagli imperiali, e alla formula dell'*uti possidetis* accettata da tutti.

Data « dalle tende sopra Carlovitz ». — (*Dispacci Germania* [copia], filza 180, c. 68 e 69).

43. (43) — 1698, Novembre 25. — c. 88 (85). — Ducale con cui è nominato